

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

ADDENDUM a valere su PARTENARIATO

Progetto “Adriano Sicura Smart”

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, (di seguito “ASST FBF Sacco” o “Contitolare del trattamento”), con sede in Milano, Via G.B Grassi, 74 (C.F. e P.I.V.A 09319690963), rappresentata da Dr.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Generale – Legale Rappresentante;

E

PROGES Società cooperativa sociale, (di seguito “Proges” o “Contitolare del trattamento”), con sede in legale in via Colorno 63° Parma (Pr), (C.F. e P.Iva n. 01534890346), rappresentata da Francesco Altieri

PREMESSO CHE

- A. Le Parti hanno dato avvio ad un partenariato avente ad oggetto lo sviluppo ed attuazione del progetto “Adriano Sicura Smart”, su contributo elargito da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “INNOVAWELFARE”, di cui Proges assume il ruolo di ente Capofila.
- B. Il Progetto si innesta nella già avviata progettualità “Adriano Sicura”, per la presa in carico di persone anziane con fragilità, ed ha, quale scopo, l’applicazione di strumenti di medicina digitale nell’ambito di percorsi di presa in cura territoriale, al fine di supportare l’utenza a cui si rivolge il Progetto “Adriano Sicura”.
- C. Nell’ambito del progetto “Adriano Sicura” si è rilevato il bisogno dell’utenza di un accompagnamento nella fruizione dei servizi, attraverso monitoraggio e supporto sistematico. In questo quadro, l’integrazione con una progettualità specifica per l’impiego di soluzioni tecnologiche di monitoraggio consente di migliorare l’offerta personalizzata dei servizi, le strategie di intervento e la loro efficacia, nonché il monitoraggio/follow up, grazie alla disponibilità di dati aggiuntivi, oggettivi e comparabili nel tempo.
- D. Tali tecnologie supporteranno le équipes multidisciplinari che operano sul territorio nella costruzione di progetti realmente personalizzati e, inoltre, le informazioni acquisite attraverso tali sistemi consentiranno alle Parti, ciascuno per quanto di competenza, di meglio finalizzare la specifica proposta di intervento in favore dell’utente.

- E. L'utilizzo dei citati sistemi comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR), come meglio descritto ed identificato al successivo art. 2.
- F. Ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
- G. I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
- H. La contitolarità può assumere varie forme e la partecipazione dei diversi contitolari del trattamento alle varie attività può differire. Ciò in quanto i contitolari del trattamento possono condividere tutte le finalità e tutti gli strumenti di un trattamento, alcune finalità o mezzi o una parte di essi. In tali ipotesi la contitolarità si assume come asimmetrica.
- I. Con il presente accordo (di seguito l'Accordo), la Parti intendono dunque instaurare un rapporto di contitolarità nel trattamento e disciplinare, di conseguenza, gli obblighi dei contitolari, la loro partecipazione al trattamento, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati.
- J. Nell'ambito delle rispettive responsabilità, come determinate dal presente Accordo, i contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito agli specifici adempimenti e impegni posti dalla normativa in tema di data protection.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR e, nello specifico, come individuato al successivo art. 2.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata del Partenariato che ne costituisce la base giuridica e il presupposto. Il presente Accordo può essere oggetto di revisione e aggiornamento in funzione delle eventuali modifiche che potranno intervenire sulle attività oggetto di Partenariato.

2.2 Il trattamento di dati personali come individuati al successivo 2.4 sarà gestito tra le Parti in contitolarità asimmetrica e secondo le previsioni ivi riportate.

2.3. Le Parti riconoscono che la contitolarità disciplinata con il presente Accordo si declina quale contitolarità asimmetrica, posto che, seppur le Parti determinino congiuntamente le finalità del trattamento, da un lato i mezzi essenziali sono individuati e definiti dalla Capofila e dall'altro i Contitolari sono coinvolti in fasi diverse e a diversi livelli nelle fasi di trattamento. Ciò anche con riferimento al trattamento dei dati sanitari acquisiti dai sistemi applicati che, per le precise funzioni ed attività svolte da ASST FBF Sacco, saranno da questa trattati al fine di poter contribuire alla formazione del progetto operativo d'intervento individualizzato (previsto nella progettualità Adriano Sicura).

2.4. La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della contitolarità asimmetrica è la seguente:

Trattamento	Adriano Sicura Smart
Finalità del trattamento	<p>Monitoraggio e rilevazione, anche con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, delle condizioni ambientali, delle abitudini comportamentali e dei parametri sanitari, presso il domicilio dell'interessato, al fine di sviluppare interventi di presa in carico e di contesto</p> <p>definire il progetto operativo d'intervento individualizzato, di cui al progetto Adriano Sicura, da parte dell'équipe multidisciplinare, tenendo conto delle necessità e del livello di autonomia dell'interessato</p> <p>sviluppare azioni di intervento sia sociali che sanitarie, ciascuna per quanto di competenza di ciascun contitolare, quanto più aderenti alle necessità dell'interessato, tenuto conto anche delle condizioni ambientali</p> <p>attivare, con specifici alert, il personale sanitario e/o il familiare, caregiver identificato, ai fini di avviare il relativo supporto e/o i necessari approfondimenti</p>
Tipologia di dati	Dati identificativi, dati di contatto, dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi ad abitudini e comportamenti, parametri fisici (peso, altezza), geolocalizzazione.
Rapporto giuridico tra le Parti	<p>Contitolarità asimmetrica.</p> <p>I Contitolari determinano congiuntamente le finalità del trattamento. I mezzi essenziali del trattamento sono individuati e definiti da Proges. I Contitolari sono coinvolti in fasi diverse e a diversi livelli nelle fasi di trattamento. Ciò anche con riferimento al trattamento dei dati sanitari acquisiti attraverso i sistemi applicati che, per le precise funzioni ed attività svolte dal Contitolare ASST FBF Sacco, saranno</p>

	trattati da questa al fine di poter contribuire alla formazione del progetto operativo d'intervento individualizzato (previsto nella progettualità Adriano Sicura).
Informativa	Informativa Interessati – Progetto Adriano Sicura Smart
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ciascun Contitolare. Su richiesta dell'interessato, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dal Contitolare a cui si rivolge l'interessato
Raccolta e custodia consensi	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato si occuperà di raccogliere i consensi (verificando l'identità del soggetto titolato al rilascio - interessato, amministratore di sostegno etc.) e di custodirne la relativa documentazione, inviando copia all'altro Contitolare per conoscenza. Le parti si impegnano a condividere un registro dei consensi utile, anche, alla gestione della revoca dello stesso.
Revoca del consenso	I consensi potranno essere revocati dall'interessato in qualsiasi momento dandone comunicazione a uno dei Contitolari il quale si attiverà per accogliere tale revoca, verificare ed aggiornare il registro dando immediata comunicazione all'altro Contitolare.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.5. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. Resta salvo il rispetto dei periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto di Regione Lombardia, ove applicato, dalle Parti medesime.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali oggetto del trattamento, presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, è redatta congiuntamente dalle Parti e descrive, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.4. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dal Contitolare a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover rispondere integralmente del danno che l'interessato dimostri di aver subito sulla scorta del trattamento. Il Contitolare che abbia risarcito l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.4. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte.

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di Trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare ove questo lo richiedesse.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC (protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it; pro.ges@legalmail.it) all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa. Con riferimento all'esercizio del diritto di revoca del consenso, posto che ai sensi dell'art. 7.3 GDPR *“l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato”*, tale revoca dovrà essere gestita come previsto al 2.4 sezione *“Revoca del consenso”*. Per l'effetto, la comunicazione da un Contitolare all'altro dovrà

essere immediata, al fine di poter cessare le attività di trattamento nel rispetto della volontà espressa dall'interessato.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre 24 ore dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;

- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso. Tale disposizione si applica, altresì, alle cooperative e associazioni partecipanti al Progetto, identificate da Proges, ente capofila.

9. VALUTAZIONE D'IMPATTO

9.1 Ai sensi dell'art. 35 del GDPR *“quando un tipo di trattamento [...] può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”*. Il medesimo articolo prevede altresì che *“una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi”*. In osservanza a quanto disposto da tale norma, viene condotta la valutazione di impatto (“DPIA”), condivisa tra le Parti.

9.2 Le Parti s'impegnano sin d'ora, in caso di modifica degli strumenti utilizzati, ad effettuare una nuova specifica DPIA. Tale documento dovrà essere condiviso e approvato dalle Parti.

10. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

10.1. Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica,

attraverso la pubblicazione dell'accordo nella sezione Privacy del sito aziendale di ciascuno dei Contitolari.

11. INADEMPIMENTO

11.1. Ciascun Contitolare vigilerà e monitorerà la rispondenza delle attività di trattamento a quanto qui stabilito e, in caso di inadempimento di una delle Parti, rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, le attività e di conseguenza i relativi trattamenti dei dati personali saranno sospesi sino al regolare ripristino di tutti gli adempimenti e di tutte le misure qui convenute.

12. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

12.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

12.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

12.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

12.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 - Informativa Privacy – Progetto Adriano Sicura Smart

Milano, _____

Il Contitolare del trattamento
Direttore Generale/Legale Rappresentante

Dr.ssa Maria Grazia Colombo

Il Contitolare del trattamento
PROGES società cooperativa sociale

Francesco Altieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate